

FISCO news

PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XXVII - N. 1 - Febbraio/Marzo 2023

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

16 FEBBRAIO giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Versamento INAIL: aiutolidazione, unica soluzione o 1 rata in caso di pagamento rateale

28 FEBBRAIO martedì

- Pagamento dell'imposta di bollo delle fatture elettroniche: IV trimestre del 2022

16 MARZO giovedì

- CUD (Certificazione Unica): Consegna e trasmissione
- Versamento unificato tributi e contributi
- Tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili (solo Spa, Srl, Sapa, società consortili).

EDITORIALE

OROSCOPO FISCALE 2023

Ariete. È ora di fare le valigie e partire per un breve viaggio per sfuggire al trambusto della Finanziaria. Viaggiare ti aiuterà a non pensare alle tasse.

Toro. Se non vedi l'ora, quest'anno, di investire nel settore immobiliare, ricordati che c'è l'Imis, l'Imup, l'Imu, la Tari, la Tasi, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, il Registro e l'imposta sui redditi...

Gemelli. L'anno tende a iniziare con positività ed in buona salute. Potresti essere allettato dal nuovo regime forfettario. Valutalo bene, ci sono molte insidie da mal di testa.

Cancro. Trascorrere del tempo con i tuoi amici ti aiuterà a sentirti libero dallo stress. Controlla con il consulente del lavoro quante ferie residue e permessi non goduti ti restano.

Leone. Siccome la maggior parte delle altre cose sembra essere in ordine, è probabile che ti venga voglia di investire in cripto valute. E' una voglia insana.

Vergine. Se ti sentirai troppo esausto, quest'anno puoi pianificare un breve viaggio con gli amici, la famiglia o un partner. Scegli come meta, in ogni caso, un paradiso fiscale.

Bilancia. Il rapporto con la tua famiglia sembra essere un po' instabile. Cerca di evitare qualsiasi tipo di discussione. Potrebbe costarti la detrazione coniuge a carico oltre a una bella fetta di patrimonio.

Scorpione. Quest'anno ti senti trascurato dagli amici e dai parenti. Cerca di consolarti e di non dimenticare che puoi contare sempre sull'Agenzia delle Entrate. Non ti lascia mai da solo.

Sagittario. Lascia perdere il progetto di costituire una Holding finanziaria come cassaforte di famiglia, con l'inflazione di quest'anno un semplice armadietto blindato è più che sufficiente.

Capricorno. Viste le accise ed il tuo giro vita è l'anno buono di iniziare a fare del moto; anche il portafoglio ringrazierà.

Acquario. Nel caso in cui tu abbia intenzione, quest'estate, di viaggiare per lavoro o per una vacanza, non ti pentirai della decisione. Non trascurare però di versare il saldo Irpef... di questo sì, potresti pentirtene.

Pesci. La salute è a tuo favore quest'anno. Prenditi del tempo per la famiglia e aggiungi un angolo felice alla tua giornata ricordandoti di pagare il commercialista che, nello zodiaco, rappresenta il tredicesimo segno sempre al tuo servizio durante tutto l'anno.

Giorgio Degasperi
Studio Degasperi Martinelli & Associati



IN QUESTO NUMERO:

- OROSCOPO FISCALE 2023
- SOSTEGNO AI CONTRIBUENTI: novità
- AGEVOLAZIONI CASA: novità
- CREDITI D'IMPOSTA DA BONUS EDILIZI: cessioni
- REGIME FORFETTARIO: modifiche
- ASSEGNAZIONI BENI AI SOCI: novità
- BENI STRUMENTALI: investimenti prenotati nel 2022
- VITALIZIO: determinazione usufrutto
- RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI NON QUOTATE: riapertura termini



AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Energia e gas, comunicazione entro il 16 marzo

Il decreto Aiuti-quater, convertito in legge, prevede che entro il prossimo 16 marzo vada effettuata la comunicazione dei crediti di imposta energia e gas del terzo e quarto trimestre 2022. Questo, per non perdere il diritto di utilizzo dell'importo residuo al termine dello scorso anno. Confermata la proroga al 30 settembre 2023 della data ultima per la compensazione dei crediti in questione, come pure l'introduzione del bonus per i consumi del mese di dicembre 2022. Per le cessioni dei crediti si attende un provvedimento delle Entrate che estenda la facoltà a quelli di dicembre 2022, i quali potranno essere trasferiti in modo distinto da quelli del bimestre precedente. Con l'approvazione definitiva del decreto in parola vanno in porto le misure di sostegno alle imprese per contenere il costo delle fonti energetiche degli ultimi mesi del 2022, che si aggiungono a quelle già introdotte dalla legge di Bilancio per il primo trimestre del 2023.

13 Gennaio 2023 - Il Sole 24 Ore

Dichiarazione Iva precompilata anche senza convalida dei registri

L'Agenzia delle Entrate estende a tutto il 2023 il periodo sperimentale dell'Iva precompilata e amplia la platea dei contribuenti interessati. Con il provvedimento 9652/2023 l'Amministrazione finanziaria ha modificato il provvedimento datato 8 luglio 2021 prevedendo, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la messa a disposizione della bozza della dichiarazione Iva per tutti i destinatari dei documenti precompilati anche se i relativi registri non sono stati convalidati o integrati. Quindi per i contribuenti trimestrali, nonché per i nuovi destinatari della misura, sarà resa disponibile la bozza della dichiarazione precompilata Iva per il periodo di imposta 2022 anche se non hanno convalidato o integrato le bozze dei registri predisposti dal fisco sulla base dei dati delle fatture elettroniche, dell'esterometro e dei corrispettivi telematici. Saranno rese disponibili anche le Lipe a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2023.

13 Gennaio 2023 - Il Sole 24 Ore

SOSTEGNO AI CONTRIBUENTI: novità

Secondo quanto previsto da ciascuna norma del Capo III della legge di Bilancio 2023, i contribuenti possono definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria. Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle commissioni tributarie. È possibile dunque usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti, dell'abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, o a titolo di sconto sulle sanzioni.

Definizione agevolata controlli automatizzati

Si consente di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all'entrata in vigore della norma in parola, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Sanatoria irregolarità formali

Si consente di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 € per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Ravvedimento speciale

Si permette, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla

data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata), mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

Definizione agevolata atti di accertamento

Si introduce la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.

Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.

La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analogo riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi. Le somme dovute possono essere anche dilazionate in 20 rate trimestrali.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

È disciplinata la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

Se vi è soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40%

del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agente nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Conciliazione agevolata

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, disciplinata dal comma 186-205, è consentito definire - entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agente delle Entrate.

Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata alle controversie

Si introduce e disciplina, in alternativa alla citata definizione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agente delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.

La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Regolarizzazione versamenti

Si consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agente delle Entrate e, in particolare: delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

Nullamento automatico debiti fino a mille euro

Si dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre

2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'Agente della riscossione.

Lo stralcio dei carichi è esteso anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione degli enti di previdenza privati.

Definizione agevolata carichi (c.d. rottamazione)

Viene prevista altresì la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.

Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'Agente della riscossione.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%.

Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all'Agente della riscossione entro 30.04.2023.

A seguito dell'accoglimento della domanda, l'Agente della riscossione comunica al contribuente il *quantum* dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Discarico per inesigibilità

Conseguentemente alle predette misure, il comma 253 rimodula i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli Agenti della riscossione, non prevedendo solamente un differimento delle scadenze attualmente previste per adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata, ma introducendo anche una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni.

La norma riconosce, inoltre, la possibilità per l'Agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate al verificarsi di alcuni specifici casi di palese inesigibilità.

Piergiorgio Frizzera
Org.& Sistemi srl

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Sconto in fattura, sì alla retrocessione dall'impresa al cliente

La Dre Lombardia, in risposta a un'istanza di interpello (n. 904-1760/2022) presentata da un imbianchino, che aveva concesso lo sconto in fattura ad un suo cliente per i lavori rientranti nel bonus facciate, ha chiarito che il fornitore ha concesso lo sconto in fattura può effettuare la prima cessione del credito nei confronti di qualunque soggetto, incluso il cliente. Dunque il credito può essere riceduto al committente. La normativa ad oggi vigente, dice la Dre Lombardia, prevede la possibilità di effettuare la prima cessione del credito nei confronti di qualunque soggetto, e non è preclusa in alcun modo la cessione nei confronti del soggetto che ha beneficiato dello sconto in fattura, ossia il cliente originario.

13 Gennaio 2023 - Il Sole 24 Ore

Editoria online con Iva al 4%

Nella risposta a interpello n. 12 l'Agente delle Entrate ha chiarito che la fornitura in modo automatizzato di prodotti editoriali online, con accesso alla relativa banca dati, è una prestazione di servizi elettronici, come tale soggetta ad Iva in Italia se resa a consumatori stabiliti nel territorio dello stato, in base all'articolo 7-octies del Dpr 633/72. Se i prodotti sono provvisti di codice ISSN, l'imposta è dovuta con aliquota al 4%. Il servizio consistente nella pubblicazione di articoli su riviste disponibili nella piattaforma digitale, reso dietro pagamento di un corrispettivo, è invece una prestazione generica, sottoposta alla regola generale di territorialità, secondo cui l'Iva è dovuta nel paese del prestatore oppure del committente, a seconda che quest'ultimo sia rispettivamente un consumatore o un soggetto passivo.

13 Gennaio 2023 - Italia Oggi

Regime forfettario conviene a chi ha strutture leggere

Non tutti gli imprenditori e i professionisti hanno i requisiti ma anche la convenienza ad accedere al regime forfettario. Oltre al limite degli 85mila euro di ricavi/compenzi annui e alle incompatibilità previste dal comma 57 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, non possono avvalersi di questo

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

regime i soggetti che operano attraverso strutture organizzate. Semplificando si può affermare che beneficiano del forfetario i soggetti con strutture estremamente leggere, mentre non avranno convenienza a beneficiarne coloro che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, investono nell'attività e sostengono costi di funzionamento non marginali. Concentrandosi sui professionisti va evidenziata la differenza che sussiste per la natura e le caratteristiche dell'attività esercitata. Due professionisti iscritti alla gestione separata Inps, uno al regime ordinario Irpef e l'altro al forfetario, hanno un carico fiscale disomogeneo che cresce con l'aumentare del reddito. A pesare è la possibilità di usufruire delle detrazioni.

12 Gennaio 2023 - Il Sole 24 Ore

Contratto estimatorio oltre 24 mesi: fattura dopo un anno dalla consegna

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 10/E, ha stabilito che il contratto estimatorio con durata superiore a due anni richiede l'emissione della fattura dopo un anno dalla consegna, anche se di fatto non è ancora passata la proprietà. Nel caso analizzato, per esigenze di semplificazione e risparmio dei costi, i contribuenti istanti hanno intenzione di modificare il contratto estimatorio e di prevedere che i beni "in conto vendita" rimangano nella disponibilità degli affiliati per un periodo massimo non di 12 mesi ma di 24. Per l'Amministrazione finanziaria l'unica via percorribile è l'emissione della fattura allo scadere dei 12 mesi dalla consegna. Dunque, allo scadere di tale termine il fornitore deve emettere la fattura e versare l'imposta all'Erario. Poi, entro il termine dei 24 mesi, i beni vanno venduti a terzi o vengono restituiti. Nel primo caso il fornitore emette una nota di variazione in aumento o in diminuzione al fine di adeguare il prezzo definitivo a quello di fatturazione; nel secondo, il fornitore può annullare la fattura emessa mediante nota di variazione in diminuzione.

12 Gennaio 2023 - Il Sole 24 Ore

Scure del fisco sulle partite Iva

Grazie alle misure contenute nella legge di Bilancio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha nuovi strumenti

AGEVOLAZIONI CASA: novità

La legge di bilancio ha reintrodotta e rinnovato alcune agevolazioni legate al settore casa. Si riepilogano di seguito alcune delle misure più interessanti.

A agevolazioni Under 36

Gli atti di acquisto degli immobili perfezionati fino al 31 dicembre 2023 da giovani di età inferiore a 36 anni, con un ISEE inferiore a 40.000€ potranno beneficiare delle seguenti agevolazioni:

- esenzione del versamento di imposta di registro, imposta catastale ed ipotecaria;
- per gli atti soggetti ad IVA, verrà riconosciuto un credito d'imposta pari all'IVA versata in sede di atto;
- esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile.

Fondo garanzia prima casa

Il Fondo di garanzia Mutui per la prima casa, c.d. *Fondo prima casa*, è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e agevola il rapporto tra il cittadino e la banca offrendo una garanzia pubblica sul mutuo per l'acquisto della prima casa (<https://www.consap.it/fondo-prima-casa/>). È prevista la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari di importo non superiore a 250.000€, erogati per l'acquisto e/o ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione principale. La garanzia del Fondo inizialmente prevista al 50% è stata elevata fino all'80% della quota capitale e spetta ai seguenti soggetti:

- giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;
- conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- giovani di età inferiore a 36 anni con ISEE inferiore a 40.000€ annui.

Detrazione iva acquisto immobili

Viene riproposta la detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva versata per l'acquisto (entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi. Non

saranno detraibili le somme eventualmente anticipate nel 2022 a titolo di acconto. La detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda, il che significa che se non c'è capienza nell'imposta di uno o più anni, lo sconto fiscale relativo a quell'anno si perde e non può essere successivamente recuperato.

Il bonus è riservato solo agli immobili per uso abitativo. Non deve necessariamente trattarsi di prima casa e sono ammessi ad agevolazione anche gli immobili di lusso. Fa testo, dunque, solo la classificazione risultante dall'attestato di prestazione energetica che va obbligatoriamente allegato all'atto di acquisto, senza alcun riferimento all'uso dell'immobile come prima o seconda casa.

È da ritenersi rientrante nel perimetro dell'agevolazione anche l'Iva pagata sull'acquisto della pertinenza, a patto che questo venga effettuato con un unico atto che comprende anche l'abitazione e che il vincolo risulti dal rogito notarile.

Bonus mobili

Per il 2022 il limite di spesa era stato fissato a 10.000 euro mentre per l'anno 2023 era previsto un ridimensionamento a 5.000 euro. La Legge di Bilancio ha provveduto invece a fissare per l'anno 2023 la soglia di spesa ad 8.000 euro. Su tale cifra sarà quindi possibile calcolare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023 e può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei beni. Il limite di spesa, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, scenderà poi a 5.000 euro a partire dal 2024.

Si specifica che la data di avvio dell'intervento di ristrutturazione può essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all'Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000).

Particolare attenzione va infine prestata al fatto che il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L'importo massimo di spesa va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

Bonus barriere architettoniche

Il bonus barriere architettoniche trova conferma in misura piena anche per il 2023 e fino al 31 dicembre 2025. La Legge di Bilancio 2023 proroga la detrazione del 75% a cui si ha diritto per i lavori di eliminazione degli ostacoli alla mobilità su edifici già esistenti. Viene inoltre precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Il bonus barriere architettoniche, quindi, resta accessibile anche nel 2023 da persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

È accessibile, inoltre, anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche o per la sostituzione di questi. Il valore del beneficio viene ripartito tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e si calcola sulle spese sostenute per i lavori di eliminazione degli ostacoli alla mobilità nei limiti di importo riepilogati di seguito.

Limite di spesa	Tipologia di immobile
50.000 euro	edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari	edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari	edifici composti da più di 8 unità immobiliari

Bonus verde

Viene confermato il c.d. "bonus verde" che consente di beneficiare di una detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e i giardini pensili. Danno diritto al bonus solamente quegli interventi di natura straordinaria, cioè le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, e che portino alla sistemazione a verde ex novo oppure al rinnovamento dell'esistente. Il limite massimo di spesa consentito per la detrazione è di 5.000 euro, per ogni unità immobiliare ad uso abitativo. Pertanto, possono essere recuperati in dichiarazione dei redditi importi fino a 1.800 euro (36% di 5.000 euro). L'agevolazione fiscale preve-

de una ripartizione in quote costanti in un periodo di 10 anni, a decorrere dall'anno in cui la spesa è stata sostenuta.

Per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle parti comuni dei giardini condominiali, il limite di spesa rimane fissato a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Inoltre, per gli immobili detenuti ad uso promiscuo la spesa massima consentita per la detrazione fiscale è ridotta alla metà. A differenza del "bonus mobili" questa detrazione non è collegata al sostenimento di spese legate alla ristrutturazione edilizia dell'edificio. Non è infine ammessa la possibilità di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Filippo Pallaoro

Studio Degasperì Martinelli & Associati

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

per mettere nel mirino le partite Iva 'apri e chiudi', poco collaborative, a rischio di frodi o inattive. Il fisco può disporre la chiusura d'ufficio se si presentano particolari indici di rischiosità fiscale. In caso di cessazione d'ufficio della partita Iva, il lavoratore autonomo o l'imprenditore individuale può richiedere il rilascio di una nuova partita Iva successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva ma dovrà munirsi di una polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50 mila euro. Gli indicatori di rischio sulla base dei quali possono scattare controlli incrociati e perfino chiusure d'ufficio sono riconducibili al soggetto titolare della posizione Iva, alla tipologia e modalità di svolgimento dell'attività, alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi fiscali e dal suo coinvolgimento in fenomeni evasivi o fraudolenti.

12 Gennaio 2023 - Italia Oggi

Vies centralizzato e in tempo reale.

Si chiama 'Vat in the Digital Age' il pacchetto di misure proposto dalla Commissione europea lo scorso 8 dicembre. Per contrastare in modo più efficace e rapida le frodi Iva si è reso necessario migliorare gli strumenti di cooperazione per consentire lo scambio di informazioni in maniera automatica tra i Paesi membri, utilizzando un Vies centrale, a regime dal 1° gennaio 2028, ossia un sistema elettronico centralizzato cui le amministrazioni locali accederanno per trasmettere le informazioni Iva disponibili a livello nazionale. La tempistica di raccolta e scambio di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri sarà più rapida e sarà possibile effettuare un controllo incrociato tra le cessioni intracomunitarie dichiarate e i dati sugli acquisti intracomunitari trasmessi. Potranno accedere al Vies sono i funzionari autorizzati per controllare la corretta applicazione della legislazione sull'Iva e della lotta alle frodi. Il Vies centralizzato è alimentato con le informazioni raccolte attraverso i reporting unionali (Drr).

9 Gennaio 2023 - Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Rimpatrio di utili black list, sostitutiva ridotta del 3%

La legge di Bilancio 2023 sarà ricordata per la moltiplicazione delle possibilità di affrancamento fiscale, che arriva ad abbracciare anche gli utili black list. Gli utili e le riserve di utili delle partecipate residenti in Stati a regime fiscale privilegiato riferibili a soggetti imprenditori residenti in Italia possono essere assoggettati a tassazione con una sostitutiva, che diventa ancora più vantaggiosa in caso di effettivo 'rimpatrio' in Italia dei dividendi. Scopo della misura è agevolare il rientro in Italia delle riserve detenute in Paesi a fiscalità privilegiata. Sarà necessario, però, valutare l'interazione della nuova disciplina con la normativa Cfc, posto che l'operatività di quest'ultima potrebbe vanificare la convenienza dell'affrancamento. La novità contempla l'esclusione da tassazione degli utili e delle riserve non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, affrancati pagando un'imposta sostitutiva del 9% sul controvalore di utili e riserve per i soggetti Ires e del 30% per i soggetti Irpef.

9 Gennaio 2023 - Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi

È frode se c'è un dolo eventuale

Con la sentenza n. 42606/2022 la Cassazione penale ha ribadito che il dolo eventuale basta ad integrare il 'delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti'. Infatti, la sola accettazione del rischio che la presentazione della dichiarazione, comprensiva di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva, fa scattare il reato. Sebbene la norma richieda il dolo specifico di evasione. Nel caso sottoposto alla Corte Suprema l'imputato era stato condannato sia in primo che in secondo grado in quanto nella sua qualità di legale rappresentante di una società aveva presentato la relativa dichiarazione fiscale avvalendosi di una fattura per operazioni inesistenti, indicando elementi passivi fittizi proprio al fine di evadere le imposte.

9 Gennaio 2023 - Italia Oggi

Piorgiorgio Fizzera
ORG.& SISTEMI srl

CREDITI D'IMPOSTA DA BONUS EDILIZI: cessioni

Con le modifiche introdotte dal Decreto Aiuti quater, le cessioni ai soggetti qualificati passano da due a tre, portando, quindi, il numero massimo di cessioni a 5 (che diventano 6 se si è scelto lo sconto in fattura che, prevede un primo passaggio dal committente al fornitore).

Pertanto, la situazione che si viene a creare con le modifiche è la seguente:

1) sconto in fattura:

- 1° cessione al fornitore;
- 2° cessione a chiunque;
- 3°, 4° e 5° cessione a soggetti qualificati;
- 6° cessione da parte di banche (o gruppi bancari) a correntisti non consumatori (quindi a correntisti imprese o lavoratori autonomi).

2) cessione del credito:

- 1° cessione a chiunque
- 2°, 3° e 4° cessione a soggetti qualificati;
- 5° cessione da parte di banche (o gruppi bancari) a correntisti non consumatori (quindi a correntisti imprese o lavoratori autonomi).

La possibilità di effettuare tre cessioni (in luogo delle due precedentemente consentite) riguarda anche le comunicazioni di opzione presentate prima del 19 novembre 2022, data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater.

Da quanto detto è evidente che si tratta di

una modifica che tenta di sbloccare e/o facilitare la circolazione dei crediti che, negli ultimi mesi, si è arenata a seguito delle strette decise con i precedenti decreti.

In questa direzione va anche una ulteriore novità introdotta nel decreto sempre durante l'iter parlamentare di conversione, ovvero quella volta a far fronte alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus.

Si prevede a tal fine che SACE (società per azioni controllata da parte del Ministero dell'economia e delle finanze) possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano tali interventi.

Viene confermata infine la norma che prevede la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al Superbonus.

Infatti, non è stata modificata la disposizione con cui si stabilisce che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali (anziché in 4 o 5 rate).

REGIME FORFETTARIO: modifiche

Con decorrenza 01.01.2023 il limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel regime forfettario è incrementato da 65.000,00 a 85.000,00.

La soglia si calcola sulla base dei ricavi o dei compensi relativi all'anno precedente, assunti applicando il criterio previsto (competenza o cassa) dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta. A partire dal 2023 quindi la verifica va effettuata:

- Tenendo conto del nuovo valore di 85.000 euro, da verificare con riferimento al 2022;
- Computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in contabilità ordinaria nel 2022 i quali seguono il principio di competenza.

Fuoriuscita dal regime nel corso dell'anno

La regola generale è quella che prevede la fuoriuscita dal regime dall'esercizio succes-

sivo a quello in cui sono superati i requisiti d'accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione.

Fa eccezione il caso di superamento della soglia di ricavi o compensi di euro 100.000, in tal caso l'esclusione dal regime forfettario è automatica e immediata. Ai fini delle imposte dirette, per il periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi superano detto limite, il reddito è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali.

Ai fini IVA è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. È quindi fatta salva l'esclusione da IVA per le operazioni precedenti che, ai sensi del DPR 633/72, si intendono già effettuate.

Lucia Zandonella Maiucco
AD Service srl

ASSEGNAZIONI BENI AI SOCI: novità

Si riportano le principali novità introdotte a seguito dell'approvazione delle Legge di Bilancio per il 2023, in vigore dal 1° gennaio 2023, con riferimento alle assegnazioni ed estromissioni agevolate.

Assegnazione agevolata di beni ai soci: riapertura termini

Sono stati riaperti i termini per l'assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali. Il beneficio fiscale della norma si sostanzia nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci. Per la determinazione della base imponibile è

possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare il 60% dell'imposta sostitutiva dovuta entro il 30.09.2023 e il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

Estromissione agevolata imprenditore individuale: riapertura termini

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di far transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta. Possono beneficiarne gli imprenditori individuali in attività sia alla data del 31.10.2022 che alla data del

01.01.2023 e che in tali date siano altresì in possesso dell'immobile.

L'agevolazione consiste nella possibilità di assoggettare la plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%. Per la determinazione della base imponibile è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

L'operazione deve avvenire tra il 01.01.2023 e il 31.05.2023 e l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.06.2024.

Alessandro Dalmonego -
Studio Dalmonego Gottardi

BENI STRUMENTALI: investimenti prenotati nel 2022

La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato, dal 30.06.2023 al 30.09.2023, il termine di effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi prenotati entro il 31.12.2022 e inclusi nell'allegato A alla L. 232/2016 (beni materiali 4.0).

Si ricorda che la prenotazione, entro il 31.12.2022, è valida qualora si siano verificati:

- la conferma dell'ordine dal venditore (ovvero la sottoscrizione del contratto di leasing);
- il versamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene (ovvero il versamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% del costo sostenuto dal concedente).

Riepiloghiamo di seguito i termini di effettuazione e le relative discipline applicabili agli investimenti in beni strumentali nuovi.

Beni MATERIALI 4.0 prenotati al 31.12.2022 (beni inclusi nell'allegato A alla L. 232/2016):

- Per gli investimenti effettuati entro il 30.09.2023 la prenotazione è valida e si applicano le seguenti aliquote (art. 1, c. 1057, L. 178/2020):
 - 40% per investimenti complessivi fino a 2,5 milioni di euro;
 - 20% per investimenti complessivi eccedenti i 2,5 milioni di euro e fino a

10 milioni di euro;

- 10% per investimenti complessivi eccedenti i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

- Per gli investimenti effettuati oltre il 30.09.2023 la prenotazione si intende scaduta e si applicano le seguenti aliquote (art. 1, c. 1057-bis, L. 178/2020):

- 20% per investimenti complessivi fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% per investimenti complessivi eccedenti i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per investimenti complessivi eccedenti i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro (anche fino a 50 milioni di euro per investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica).

Beni IMMATERIALI 4.0 prenotati al 31.12.2022 (beni inclusi nell'allegato B alla L. 232/2016):

- Per gli investimenti effettuati entro il 30.06.2023 la prenotazione è valida e si applicano le seguenti aliquote (art. 21, D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti"):
 - 50% per investimenti complessivi fino a un milione di euro.

- Per gli investimenti effettuati oltre il 30.06.2023 ed entro il 30.06.2024 la prenotazione si intende scaduta e si applica la seguente ali-

quota (art. 1, c. 1058, L. 178/2020):

- 20% per investimenti complessivi fino a un milione di euro.

Beni MATERIALI ORDINARI prenotati al 31.12.2022 (beni materiali non inclusi nell'allegato A alla L. 232/2016):

- Per gli investimenti effettuati entro il 30.06.2023 la prenotazione è valida e si applica la seguente aliquota (art. 1, c. 1055, L. 178/2020):
 - 6% per investimenti complessivi fino a 2 milioni di euro.

- Per gli investimenti effettuati oltre il 30.06.2023 la prenotazione si intende scaduta e non spetta il credito d'imposta.

Beni IMMATERIALI ORDINARI prenotati al 31.12.2022 (beni materiali non inclusi nell'allegato B alla L. 232/2016):

- Per gli investimenti effettuati entro il 30.06.2023 la prenotazione è valida e si applica la seguente aliquota (art. 1, c. 1055, L. 178/2020):
 - 6% per investimenti complessivi fino a un milione di euro.

- Per gli investimenti effettuati oltre il 30.06.2023 la prenotazione si intende scaduta e non spetta il credito d'im-

- Per gli investimenti effettuati oltre il 30.06.2023 la prenotazione si intende scaduta e non spetta il credito d'imposta.

Roberto Buglisi
Servimprese SRL STP

VITALIZIO: determinazione usufrutto

L'usufrutto vitalizio è determinato sulla base della seguente formula: VALORE USUFRUTTO VITALIZIO = VALORE PROPRIETA' X TASSO LEGALE X COEFFICIENTE. Il coefficiente è tanto più elevato quanto inferiore è l'età dell'usufruttuario, il valore della nuda proprietà risulta dalla differenza tra valore della proprietà e valore dell'usufrutto. VALORE NUDA PROPRIETA' = VALORE PROPRIETA' - VALORE USUFRUTTO. Con Decreto n. 304 del 20.12.2022 il MEF ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 01.01.2023 per il calcolo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà applicando il nuovo tasso di interesse legale del 5%.

Età del beneficiario (anni)	Coefficiente	Valore usufrutto	Valore nuda proprietà
0-20	19	95	5
21-30	18	90	10
31-40	17	85	15
41-45	16	80	20
46-50	15	75	25
51-53	14	70	30
54-56	13	65	35
57-60	12	60	40
61-63	11	55	45
64-66	10	50	50
67-69	9	45	55
70-72	8	40	60
73-75	7	35	65
76-78	6	30	70
79-82	5	25	75
83-86	4	20	80
87-92	3	15	85
93-99	2	10	90

Esempio:

valore della proprietà euro 500.000 - Età dell'usufruttuario 58 anni - Tasso d'interesse 5% - Coefficiente 12
 Valore dell'usufrutto = $500.000 \times 5\% \times 12 = 300.000$ - Valore della nuda proprietà = $500.000 - 300.000 = 200.000$

Lucia Zandonella Maiucco
 AD Service srl

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI NON QUOTATE: riapertura termini

La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Tali soggetti potranno rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per poter usufruire di tale possibilità, è necessario che entro il 15.11.2023 un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ingegnere) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno e che il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva pari all'16% del valore di perizia per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali.

Alessandro Dalmonego
 Studio Dalmonego Gottardi

Soluzione cruciverba Fisco Pratico dicembre 2022/gennaio 2023

		A	V	V	I	S	O		A	C	
	M	O	D	E	A	S		N	E	R	O
A	C	C	E	R	T	A	M	E	N	T	O
	T	C		T			G	R	U		B
	C	A	M	E	R	A		I	M	D	B
P		S	U	N	O	B			E		L
I	C	I		Z	T	L		A	R	S	I
C	E	O		A	A		U	T	A	N	G
A	N	N	I		B	A	G	A	R	I	A
	T	A	M		I	L	O		E	F	T
B	A	L	I	L	L	A		T		F	O
O		E	S	S	E	N	Z	A			

Giorgio Degasperi
 Studio Degasperi Martinelli & Associati